

i nostri Esperti



AFFARI DI FAMIGLIA

Relazione extraconiugale - diritto al risarcimento dei danni

A cura dell'AVVOCATO FULVIA FOS

Questa volta mi accingo ad affrontare un tema forse poco "tattico" ma che, di frequente, mi viene posto da parte di Lettori e Lettrici.

Più precisamente, mi riferisco ad alcuni di Voi, già consensualmente separati, che mi hanno fermato chiedendomi informazioni circa la possibilità di richiedere, ed ottenere, il risarcimento dei danni a seguito del tradimento pubblico e reiterato, durato talvolta anche per anni, del proprio coniuge, che, senza scrupolo alcuno, ha posto in essere plurime condotte atte ad umiliare e denigrare.

In almeno due dei casi riferiti, le condotte fedifraghe del coniuge avevano generato in loro una sofferenza tale da causare un vero e proprio danno alla salute.

Orbene, il 15 settembre del 2011 la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18853 è intervenuta sul punto riconoscendo la risarcibilità anche del c.d. "danno da tradimento", nel caso in cui questo abbia integrato gli estremi di un "illecito civile".

Più precisamente la Corte di Cassazione con la sentenza citata ha affermato che:

- "I doveri nascenti dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione";

- "la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio - aventi natura giuridica-ove comportino la lesione di diritti costituzionalmente protetti, quale il diritto alla salute, possono integrare gli estremi di un illecito civile e dare così diritto al risarcimento dei danni morali";

- "la mancanza di una pronuncia di addebito della separazione non preclude la possibilità, anche successiva di esperire un'azione di risarcimento relativa a detti danni".

Per correttamente chiarire la questione si osserva di come il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, diversamente da quanto la maggior parte delle persone ritiene, non è tra i doveri costituzionalmente garantiti, onde per cui la sua semplice violazione non comporta automaticamente il diritto, da parte del coniuge tradito, di ottenere il risarcimento dei danni ma, il diritto di ottenere altre e diverse conseguenze nell'ambito del procedimento

per separazione, quale ad esempio l'addebito della stessa.

Essenzialmente le conseguenze dell'addebito in capo al coniuge, che si è reso responsabile della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, possono essere così sintetizzati: -esclusione del diritto al mantenimento (ma non anche agli alimenti se ne ricorrono i presupposti);

- perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo (salvo il diritto al godimento di un assegno vitalizio sfiorquando il coniuge superstite a cui è stata addebitata la separazione goda, al momento dell'apertura della successione dell'altro coniuge, del diritto agli alimenti).

Ma cosa accade e cosa si può fare se è già intervenuta la separazione consensuale tra i coniugi?

L'eventuale rinuncia ad una pronuncia di separazione con addebito deve essere interpretata esclusivamente quale rinuncia ad accertare l'effettiva causa che ha condotto alla separazione nonché quale rinuncia delle conseguenze giuridiche del relativo addebito in capo al coniuge responsabile, e non

anche quale rinuncia ad ottenere il ristoro dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti quali il diritto alla salute.

Certo è che la relazione extraconiugale deve aver assunto caratteristiche particolarmente evidenti per non dire plateali quanto umilianti che hanno causato una sofferenza psicofisica che chi richiede i danni deve puntualmente dimostrare.

Dunque, concludendo, si al ristoro dei danni anche se nel frattempo è già intervenuta una separazione consensuale ma a condizione che il tradimento abbia effettivamente violato, per le sue modalità di esplosione, un diritto costituzionalmente garantito quale quello alla salute psicofisica.

Sarò lieta di ricevere all'indirizzo mail affarifamiglia@spiazzev.it le Vostre osservazioni e/o richieste su cui s'io questioni che Vi sono capitate e sulle quali, magari, necessitate di ottenere delucidazioni, autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviarmi.